

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3082

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCOTTI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1991

Misure urgenti in materia di occupazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge qui considerato risponde ad esigenze manifestate da più parti politiche e sociali rivolte a mantenere i livelli occupazionali finora raggiunti mediante precedenti disposizioni di legge, i cui effetti sono prossimi alla scadenza.

In particolare, con l'articolo 1 del provvedimento viene autorizzata per l'anno 1992 la spesa (già prevista anche per il 1991 dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80) di lire 120 miliardi per il finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e di lire 90 miliardi per la manutenzione e la salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale, della città di Palermo.

L'articolo 2 ha lo scopo di prorogare di ulteriori ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato delle 2.000 unità assunte a tempo determinato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Si sottolinea come la notevole

professionalità acquisita dai contrattisti sia garanzia di efficienza e di produttività per l'Amministrazione, in quanto gli impiegati stessi durante l'ormai lungo periodo di attività hanno avuto modo di inserirsi assai utilmente presso le unità operative dove sono stati assegnati; è proprio grazie a questi impiegati che l'Amministrazione può oggi supplire a vistose carenze organiche, che riviverebbero in tutta la loro drammaticità, specie al Nord, nel caso della loro mancata conferma. L'articolo prevede, inoltre, l'autorizzazione alla ulteriore spesa di lire 20 miliardi, per il 1992, al fine di consentire il funzionamento delle Agenzie per l'impiego ed il proseguimento dell'attuazione del progetto informatico «Teleporto del lavoro».

L'articolo 3, infine, è diretto a differire il termine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 108 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 1991) al 30 giugno 1992, nonché ad estendere la prorogabilità di detto trattamento ai lavoratori GEPI che ne beneficiavano al momento dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1. - Prosecuzione degli interventi statali in favore delle cooperative operanti nell'area napoletana e delle iniziative di recupero della città di Palermo.

La norma è finalizzata a consentire per il 1992 l'ulteriore concorso dello Stato nella spesa per l'esecuzione dei lavori socialmente utili individuati e regolamentati dalla provincia e dal comune di Napoli e da affidare a cooperative di produzione e lavoro, nonché per l'esecuzione da parte del comune di Palermo dei lavori in economia relativi ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città.

Il previsto importo dei lavori da realizzare garantirà tra l'altro un volume occupazionale di circa 4.300 persone nell'area napoletana e di circa 1.800 persone in quella palermitana.

Articolo 2, comma 1. - Proroga di ventiquattro mesi dei contratti di diritto privato nei confronti di 2.000 unità di personale assunte dal Ministero del lavoro.

La proroga di ventiquattro mesi dei contratti di diritto privato di 2.000 unità assunte dal Ministero del lavoro comporta maggiori oneri quantificati in lire 54.000 milioni per l'anno 1992, in lire 71.000 milioni per l'anno 1993 e in lire 17.500 milioni per l'anno 1994, sulla base dei seguenti parametri:

Periodo medio di proroga

1992: 9 mesi

1993: 12 mesi

1994: 3 mesi

Costo medio annuo compresi compensi accessori e oneri indiretti
lire 35.500.000.

1992: $\frac{\text{lire } 35.500.000 \times 9 \times 2.000}{12}$ = L. 54.000 milioni

1993: lire 35.500.000 \times 2.000 = L. 71.000 milioni

1994: $\frac{\text{lire } 35.500.000 \times 3 \times 2.000}{12}$ = L. 17.500 milioni

Articolo 2, comma 2. - Spese di funzionamento delle Agenzie per l'impiego e proseguimento del progetto informatico «Teleporto del lavoro».

L'autorizzazione di spesa per complessive lire 20 miliardi consentirà di sostenere le spese di funzionamento delle Agenzie per l'impiego e di dare continuità al progetto informatico «Teleporto del lavoro», in avanzata fase di attuazione.

Articolo 3, comma 1. - Trattamento di integrazione salariale a favore dei dipendenti assunti dalla GEPI nell'area siciliana.

Il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, all'articolo 4, commi da 3 a 8, prevedeva l'autorizzazione a favore della GEPI ad assumere fino al limite massimo di 1.000 unità di lavoratori dipendenti eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi della regione siciliana, previa delibera del CIPI.

Il comma 4 riconosceva ai predetti lavoratori il trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 30 giugno 1991.

Il comma 7 assegnava alla GEPI la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991 per le sudette finalità.

Va peraltro rilevato come il predetto decreto-legge, per effetto della precedente reiterazione e del tempo necessario per la conversione in legge, diveniva definitivo con breve intervallo temporale rispetto alla scadenza del termine del 30 giugno 1991.

Pertanto, rendendosi praticamente impossibile l'espletamento delle modalità previste, in particolare per quanto concerne la previa delibera del CIPI, la GEPI si trovava nella impossibilità di dare esecuzione nel predetto termine alle relative disposizioni.

Si è pertanto imposto lo spostamento al 30 giugno 1992 del termine previsto al citato comma 4, rilevando come, non essendo stata in alcun modo utilizzata la predetta somma di lire 50 miliardi prevista al comma 7, per i motivi sopra indicati, il provvedimento legislativo non abbisogna di ulteriore copertura finanziaria.

Articolo 3, comma 2. - Trattamento di integrazione salariale a favore dei dipendenti della GEPI assunti successivamente alla data del 31 dicembre 1988.

La disposizione elimina la limitazione, contenuta nell'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo la quale continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale per un periodo pari a centottanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge n. 223 - elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 - solo i dipendenti dalle società di reimpiego GEPI, che fruivano del trattamento medesimo alla data del 31 dicembre 1988.

Vengono, quindi, a beneficiare della proroga di cui al comma 6 del citato articolo 22 anche i dipendenti GEPI, destinatari del trattamento previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, in quanto risultavano fruirla alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni straordinaria.

Ai fini della quantificazione dell'onere complessivo, i parametri di riferimento sono i seguenti:

Onere mensile medio trattamento straordinario di integrazione salariale	L. 1.199.000
Copertura figurativa	» 550.000
Mesi di corresponsione	n. 12
Beneficiari	» 450

Calcolo:

Lire $1.749.000 \times 12 \times 450 =$ L. 9.444 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 120 miliardi e lire 90 miliardi per l'anno 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno; quanto a lire 120 miliardi mediante parziale utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 2.

1. È prorogata di ulteriori ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unità di personale impiegatizio. Il personale eventualmente cessato dal servizio per scadenza del termine contrattuale, intervenuta prima della data di entrata in vigore

della presente legge, è riammesso in servizio per ulteriori ventiquattro mesi decorrenti dalla data della riammissione. Al relativo onere, valutato in complessive lire 142.500 milioni, di cui lire 54.000 milioni per l'anno 1992, lire 71.000 milioni per l'anno 1993 e lire 17.500 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Al fine di provvedere alle spese di funzionamento delle Agenzie per l'impiego, al proseguimento dell'attuazione del progetto informatico «Teleporto del lavoro», nonché all'acquisto dei mobili e delle attrezzature occorrenti al potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzata, per l'anno 1992, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 3.

1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è differito fino al 30 giugno 1992.

2. Nel comma 6, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «alla data del 31 dicembre 1988» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

3. Nel comma 10, secondo periodo, dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e

successive modificazioni, le parole: «e 1991.» sono sostituite dalle seguenti: «, 1991 e 1992.».

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in complessive lire 9.444 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.